

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 015/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 091/CSA– RIUNIONE DEL 16 FEBBRAIO 2018

I COLLEGIO

Avv. Itolo Poppo - Presidente; Dott. Agostino Chiappiniello, Avv. Paolo Del Vecchio - Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. S.S. LAZIO FEMM.LE CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE CALCIO A 5 REAL GRISIGNANO/LAZIO CALCIO A 5 DEL 13.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 448 del 23.1.2018)

Con decisione del 30.12.2017 (Com. Uff. n. 364) il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha accolto il ricorso esperito dal Real Grisignano per chiedere la condanna della A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 alla punizione sportiva della sconfitta *ex art. 17*, comma 5, C.G.S., per aver schierato nell'incontro in oggetto un numero di calciatrici formate in Italia inferiore a quello previsto dalle specifiche disposizioni relative alle gare di Serie A Femminile di cui al C.U. n. 1/Divisione Calcio a Cinque/2017. In particolare, dalla distinta di gara si evince che sono state impiegate quattro calciatrici formate anziché le sei prescritte dal predetto Comunicato.

L'A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 ha impugnato tale pronuncia, assumendo l'inammissibilità del reclamo in quanto rivolto ad un ufficio federale non avente la forma e la sostanza di organo di giustizia sportiva nonché in violazione delle norme sul diritto di difesa e sul contraddittorio, stante la mancata notificazione del medesimo reclamo indispensabile per la costituzione in giudizio.

Con Com. Uff. n. 075/CSA la Corte Sportiva d'Appello Nazionale, accogliendo le doglianze della società reclamante, ha annullato la decisione impugnata con rinvio al giudice di prime cure per l'esame del merito ai sensi dell'art. 36 bis, comma 4, ultima parte, del C.G.S..

Con Com. Uff. n. 448 del 23.1.2018 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha confermato nei confronti dell'A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 la condanna precedentemente irrogata alla punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, valutando privo di pregio l'elemento fattuale dell'incidente occorso sull'autostrada A1 ad uno dei due pulmini che trasportavano la compagine capitolina. Tale incidente avrebbe creato gravi danni alla vettura tali da impedire il proseguimento del viaggio e da costringere l'A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 a schierare in campo le sole atlete presenti a bordo dell'unico pulmino non incidentato, tra le quali figuravano soltanto quattro calciatrici formate.

Pur prendendo atto della sportività manifestata dalla società convenuta, la quale, anziché avvalersi della causa di forza maggiore, si è presentata comunque in campo a Grisignano di Zocco (VI) con un organico ridotto, il giudice di prime cure ha deciso di non poter derogare alle disposizioni cogenti contenute nel C.U. n. 1/Divisione Calcio a Cinque/2017 in merito alla composizione delle squadre femminili di calcio a 5 e non ha concesso il richiesto beneficio dell'art. 17, comma 4, C.G.S., che prevede in circostanze eccezionali l'annullamento giudiziale della gara e la sua ripetizione.

Avverso quest'ultima pronuncia di I grado propone ricorso l'A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5, la quale chiede in via principale l'omologa del risultato ottenuto sul campo (sua vittoria per 1-6) o, in subordine, l'annullamento e la ripetizione della gara, ai sensi dell'art. 17, comma 4, C.G.S.. La difesa della compagine romana è tutta incentrata sulla eccezionalità e sulla straordinarietà dell'incidente che, verificatosi alle ore 15:25 del 13.12.2017 sul tratto autostradale in direzione di Bologna nel territorio di Barberino del Mugello (FI), ha impedito ad uno dei due pulmini della società di raggiungere l'impianto sportivo vicentino con le due calciatrici formate in Italia (Manuela Ardito e Arianna Tirelli) che avrebbero

reso regolare l'organico, portando il numero di calciatrici formate in Italia da quattro a sei, come previsto dalla specifica normativa di settore.

Il ricorso si palesa infondato e, per l'effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

La prima parte del comma 4 dell'art. 17 C.G.S., norma rilevante nel caso che occupa la cognizione di questa Corte, prevede che quando si siano verificati nel corso di una gara fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara.

Nell'esercizio di tali poteri gli organi di giustizia sportiva possono:

a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;

b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara;

c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.

La disposizione in esame, attribuendo agli organi della giustizia sportiva una duplice forma di discrezionalità valutativa, costituisce manifestazione delle esigenze di elasticità proprie del sistema disciplinare sportivo volte, da un lato, a riservare l'applicazione delle sanzioni ai soli fatti che nei casi concreti risultino, per la loro gravità, meritevoli di essere sanzionati; dall'altro, a consentire una valutazione caso per caso circa la tipologia di sanzione più adeguata al fatto in ossequio ai criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza.

In primo luogo, infatti, viene rimesso alla discrezionalità degli organi della giustizia sportiva il potere di verificare se i fatti, non valutabili con criteri esclusivamente tecnici abbiano influito sul regolare svolgimento della gara, per tali dovendosi intendere «fatti oggettivamente accertabili e non valutazioni compiute dal direttore di gara sulla base della discrezionalità tecnica, la quale, invece, postula il riferimento a parametri opinabili» (in questi termini cfr. Corte just. fed., in *C.u. FIGC*, 28 febbraio 2012, n. 181/CGF).

Successivamente, e solo in caso di positivo riscontro, spetterà ai medesimi organi apprezzare in che misura quegli stessi accadimenti abbiano avuto una concreta influenza sul risultato della gara.

La giurisprudenza sportiva sottolinea che l'art. 17, comma 4, C.G.S. è norma «di contenuto chiaramente residuale e deve ritenersi applicabile, con le dovute e opportune valutazioni, solo in riferimento a situazioni che non trovino specifico rimedio in norme appositamente previste nel medesimo Codice di Giustizia Sportiva» (cfr. Corte just. fed., in *C.u. FIGC*, 13 maggio 2014, n. 292/CGF).

Ad avviso della Corte federale, «eccezionale è ogni accadimento che travalica, per le sue peculiarità di imprevedibilità ed anomalia il perimetro dell'usuale, fuoriuscendo dal circuito concettuale della normalità» (cfr. Corte just. fed., in *C.u. FIGC*, 27 luglio 2010, n. 30/CGF).

Tale non può reputarsi l'incidente stradale che ha coinvolto uno dei due pulmini dell'A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5, attesa l'inderogabilità delle disposizioni contenute nel Com. Uff. n. 1/Divisione Calcio a Cinque/2017.

Il predetto Comunicato afferma, infatti, che nelle gare del Campionato Femminile di Serie A «è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 6 (sei) calciatrici formate», per tali dovendosi intendere: a) le calciatrici che siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017; b) le calciatrici che siano state tesserate prima del 16° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato; c) le calciatrici che risultino regolarmente residenti in Italia almeno dal compimento del 10° anno di età.

La disposizione prosegue prescrivendo che «l'impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara». Nel caso di specie tali prescrizioni non sono state adempiute dall'A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5.

La sanzione applicata alle società che non schierano un organico regolare consiste nella punizione sportiva della perdita della gara *ex art.* 17, comma 5, C.G.S., «salvo ulteriori sanzioni».

Ebbene, l'A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 è incorsa soltanto nella perdita a tavolino della partita, ragion per cui il Giudice di prime cure ha dimostrato di apprezzare l'elemento fattuale dell'incidente stradale come fattore escludente le ulteriori sanzioni irrogabili in virtù della norma in esame.

In disparte, poi, ulteriori considerazioni in merito al fatto che, a seguito del sinistro, la società ricorrente avrebbe potuto invocare la forza maggiore e non presentarsi alla partita. In tal modo avrebbe

perso il *match* a tavolino, ma poi avrebbe potuto impugnare il risultato della gara, facendo valere la circostanza impediente dell'incidente stradale.

Ovvero, la squadra romana avrebbe potuto anche presentarsi nell'impianto sportivo vicentino con un organico dimezzato, facendo presente all'arbitro, verbalizzando, la presenza di due calciatrici "non formate" proprio a causa dell'incidente occorso ad uno dei due pulmini.

Invece, l'A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 ha giocato e vinto con una squadra non regolare e l'invocazione dell'annullamento della partita ex art. 17, comma 4, C.G.S. appare infondata a questa Corte per le motivazioni dinanzi esposte.

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Lazio Femminile Calcio a 5 di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. BELLATOR FERENTUM AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA BELLATOR FERENTUM/LAZIO CALCIO A 5 DEL 21.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 451 del 24.1.2018)

La società A.S.D. Bellator Ferentum ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 27.1.2018 e formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali", avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 451 del 24.1.2018, a seguito dei fatti avvenuti durante l'incontro Bellator Ferentum/Lazio Calcio a 5 disputato il 21.1.2018.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 14.2.2018, inoltra formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bellator Ferentum di Roma, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/PALMESE A.S.D. DEL 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 200,00 alla Società Isola Capo Rizzuto.

Tale decisione è stata assunta perché la Società avrebbe causato ritardo dell'inizio della gara.

Contro tale provvedimento la Società ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 1.2.2018, formulando richiesta degli "Atti Ufficiali", con successiva nota del 2.2.2018.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

- sussistenza di errore materiale nella trascrizione dell'ora di inizio della partita, atteso che l'arbitro nel proprio rapporto avrebbe indicato le ore 15,35 e non le ore 14,30, annotando le ore 16,31, come termine della partita;

- le ore 15,35 non potrebbero essere veritiere, in quanto con gli orari indicati la partita sarebbe iniziata con un'ora e 5 minuti di ritardo, mentre per regolamento il ritardo massimo può essere di 45 minuti;

- secondo gli orari indicati dall'arbitro la partita sarebbe durata solo 45 minuti;

- con l'orario di inizio indicato, la partita non poteva svolgersi regolarmente per mancanza di luminosità, atteso che il campo di gioco non è munito di impianto di illuminazione.

Conclusivamente la Società chiede la revoca dell'ammenda.

Il reclamo è fondato e va, pertanto, accolto.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risultano confermati gli orari indicati nel reclamo.

Tuttavia, le ore 15,35 indicate come inizio della gara, sono frutto di un errore materiale, come confermato dall'arbitro sentito telefonicamente durante la riunione del Collegio, il quale ha riferito che la gara ha avuto inizio alle 14,35, invece delle ore 14,30.

Quindi, il ritardo con il quale è iniziata la gara, appare molto lieve, appena 5 minuti, non degno di sanzione.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Isola Capo Rizzuto di Isola Capo Rizzuto (KR) e annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Poppo - Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Dott. Lucio Molinari - Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO DEL KICK OFF C5 FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI FALCONARA/KICK OFF C5 FEMMINILE DEL 14.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 468 del 30.1.2018)

Con decisione del 30.1.2018, Com. Uff. n. 468, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5, in riferimento alla gara Città di Falconara/Kick Off c5 Femminile, svoltasi il 14.1.2018 e valevole per il Campionato Nazionale di Serie A di Calcio a 5 Femminile, 1° giornata di ritorno, accogliendo il reclamo della società Città di Falconara, comminava alla società Kick Off c5 Femminile la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6, per aver schierato nell'incontro in oggetto solamente cinque calciatrici formate, anziché le sei previste dall'art. 17 comma 5 lett. A) C.G.S..

Avverso tale decisione presentava reclamo la società Kick Off la quale in buona sostanza riaffermava che la sesta giocatrice - Zacchetti Valentina - considerata in posizione irregolare dal giudice di prima istanza, era in realtà in possesso dei requisiti indicati dal Com. Uff. n. 1 del 7.7.2017 per essere considerata giocatrice formata, essendo stata tesserata nel 2004 quale residente in Italia, cosa che avrebbe dovuto comportare la modifica nel sistema informatico centrale a cura della Lega Nazionale Dilettanti in base alle richieste di tesseramento inoltrate dalle società.

Controdeduceva la società Città di Falconara la quale osservava che lo status di "atleta formata" si acquisisce esclusivamente con la pubblicazione sul portale AS 400, pubblicazione possibile solo dopo che la società interessata abbia inviato il certificato storico di residenza.

Le doglianze della società ricorrente non possono, a giudizio della Corte trovare accoglimento.

Deve, infatti, osservarsi, quanto al merito della vicenda che, diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante, il sistema centrale informatico federale QS 400 non distingue lo status della calciatrice dilettante formata in Italia da quello della calciatrice mera dilettante. Tale status è invece evincibile dai tabulati ufficiali dei calciatori tesserati di ogni singola società curati dalla Lega Nazionale Dilettanti, tabulati che vengono di volta in volta aggiornati, in base alle richieste di tesseramento inoltrate dalle società medesime, con l'inserimento dei dati riferibili ai singoli calciatori tesserati.

Sotto questo aspetto il compito della Federazione, alla quale la norma indirizza l'espressione "a cura" va letto nel senso che, ricevuto il dato dalla società, l'organo federale apporgerà doverosamente l'iscrizione; ciò significa, conseguentemente, che se la società ha tempestivamente inviato i dati non sarà chiamata a rispondere di una eventuale omissione o ritardo federale. Non può, invece, attribuirsi al dato normativo il significato indicato dalla società ricorrente secondo la quale vi sarebbe in capo alla Federazione un obbligo di modifica dei dati presenti sui tabulati a prescindere da una specifica comunicazione da parte della società interessata. Appare corretto, quindi, affermare, anche sulla scorta della consolidata giurisprudenza sul tema, che lo status della calciatrice è acquisito solo dal momento in cui esso viene ufficializzato con l'inserimento nei tabulati atleti delle società curati, nel senso appena specificato, dalla Lega Nazionale Dilettanti. Solo da questo momento, a prescindere dal preesistente possesso dei requisiti, la posizione della calciatrice è ufficiale ed assolutamente valida.

Che questa sia la corretta interpretazione della norma è, infine ed indirettamente, confermato dalla stessa società ricorrente, che il giorno successivo alla gara ha adempiuto all'obbligo di comunicazione della posizione della giocatrice Zacchetti Valentina.

Il reclamo, pertanto, deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Kick Off C5 Femminile di San Giuliano Milanese (MI).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL G.S.D. GHIVIZZANO BORGOAMMOZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI PAOLA FRANCESCO SEGUITO GARA GHIVIZZANO BORGOAMMOZZANO/REAL FORTE QUERCETA S.R.L. DEL 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

Con decisione del 31.1.2018, Com. Uff. n. 89, il Giudice Sportivo Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, in riferimento alla gara svoltasi il 28.1.2018 tra il Ghivizzano Borgoamozzano ed il Real Forte Querceta valevole per il Campionato di Serie D Girone E, quarta giornata di ritorno, infliggeva al giocatore del Ghivizzano Borgoamozzano Di Paola Francesco la squalifica per tre giornate effettive di gara “ per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”.

Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell’interesse del calciatore, la società Ghivizzano Borgoamozzano, la quale sostanzialmente si doleva del fatto che la condotta del proprio tesserato fosse stata considerata violenta, mentre in realtà essa sarebbe stata semplicemente la conseguenza di una azione di giuoco nella quale il Di Paola, per intercettare un cross, aveva spinto il giocatore avversario allontanandolo da sé. A riprova di quanto sostenuto, la società appellante sottolineava l’immediata stretta di mano tra i due calciatori protagonisti dell’episodio ed il fatto che il direttore di gara non avesse neppure sanzionato l’intervento con un calcio di punizione. Si chiedeva, pertanto la riduzione della squalifica.

Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento.

Quello che, infatti, determina la valutazione della gravità del comportamento di un calciatore, e, di conseguenza la misura della sanzione da infliggere, non è soltanto la circostanza che il fatto sia avvenuto durante lo svolgimento di un’azione o a giuoco fermo, cosa che pure riveste una certa rilevanza, ma piuttosto l’oggettiva delibazione relativa alla natura, all’entità, e si potrebbe aggiungere alla pericolosità del gesto di cui si discute, per cui deve essere qualificato come violento, e quindi suscettibile dell’irrogazione della corrispondente sanzione, quel comportamento le cui oggettive caratteristiche lo fanno definire tale, anche in considerazione della sua estraneità alla dinamica del giuoco.

Nel caso di specie, anche volendo, in ipotesi, aderire alla prospettazione difensiva secondo la quale l’episodio sarebbe accaduto nel corso di un’azione, circostanza quest’ultima probabilmente già tenuta presente nella determinazione dell’entità della sanzione da infliggere, rimane insuperabile la valutazione relativa alla intrinseca valenza violenta del colpo inflitto al calciatore avversario, che è stato analiticamente descritto da un assistente arbitrale, il cui referto non è possibile mettere in dubbio, il quale richiamava sull’episodio l’attenzione del direttore di gara. Essendo, poi, stata irrogata la squalifica nel minimo edittale previsto per tale tipo di infrazione, non vi è spazio per la sua riduzione.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società G.S.D. Ghivizzano Borgoamozzano di Coreglia Antelminelli (LU).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL SIG. GERMANO SESSA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 07.03.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FOOTBALL MILAN LADIES/ROBICA CALCIO BERGAMO DEL 04.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 61 del 07.02.2018)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 61 del 07.02.2018, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, comminava nei confronti del sig. Germano Sessa, dirigente della SSD Football Milan Ladies, la sanzione della inibizione fino al 07.03.2018 perché *“invitato dall’arbitro, a seguito della segnatura di un goal, a provvedere alla riparazione di un buco che si trovava nella rete della porta, sebbene l’arbitro gli segnalasse anche il punto in cui si era creato, protestava urlando sostenendo che la segnatura non fosse mai avvenuta. A causa del suo comportamento anche il pubblico di casa dava luogo ad una contestazione rivolgendo frasi offensive nei confronti dell’arbitro. Di conseguenza l’arbitro era costretto a sospendere la gara per circa due minuti, ben oltre il tempo necessario alla riparazione in questione”*.

Dal rapporto arbitrale in atti si evince che nel corso della gara valevole per la 3^a Giornata di Ritorno del Campionato Nazionale di Serie B Femminile 2017/2018 – Girone B tra la Football Milan Ladies e la

Orobica Calcio Bergamo del 04.02.2018, il Dirigente addetto all'arbitro della Football Milan Ladies, sig. Sessa Germano, al minuto 39 del secondo tempo veniva allontanato, in quanto dopo essere intervenuto per sistemare il buco nella rete a seguito di un goal dopo che l'Arbitro gli aveva mostrato il punto in cui il laccetto aveva ceduto, questi, non credendo che il pallone potesse essere fuoriuscito posteriormente a seguito del goal, protestava vivamente nei confronti del Direttore di Gara urlandogli contro tutto il suo dissenso. A seguito di queste vivaci proteste una parte del pubblico della squadra di casa posto dietro la recinzione proferiva frasi offensive nei confronti del Direttore di Gara. Per questo atteggiamento non collaborativo del Germano Sessa e per i lavori per la riparazione della rete, il gioco veniva sospeso per due minuti.

Avverso tale decisione il sig. Sessa Germano, in qualità di Dirigente della SSD Football Milan Ladies, propone reclamo ex art. 36 C.G.S., ritenendo ingiustificata nonché sproporzionata la sanzione dell'inibizione fino al 07.03.2018 inflittagli dal Giudice Sportivo.

Il reclamo proposto dal sig. Sessa Germano è infondato e deve essere rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

In riferimento alla sanzione della inibizione fino al 07.03.2018, il reclamante asserisce a sostegno delle proprie ragioni l'erroneità della ricostruzione fattuale operata dal Direttore di Gara e, per l'effetto, dal Giudice Sportivo. Sostiene il sig. Sessa che dopo essere stato invitato dal minuto 36 circa del secondo tempo dall'Assistente 1 dell'Arbitro, sig. Torregrossa Antonino, a raggiungere l'Arbitro, sig. De Prato Daniele, nei pressi della porta adiacente l'ingresso in campo per la riparazione di un buco nella rete che sarebbe stato provocato dalla quinta marcatura della squadra avversaria, questi avrebbe semplicemente fatto presente al Direttore di Gara che non vi era alcun buco, osservando tra l'altro, in modo educato e garbato, che l'Assistente 1 prima dell'inizio della gara aveva verificato personalmente l'integrità della rete e che se ci fosse stato un buco provocato volontariamente a margine delle due frazioni di gioco, sicuramente l'avrebbe notato immediatamente prima dell'inizio della rete. In nessun caso, conclude il reclamante, questi avrebbe contestato la regolarità della marcatura avversaria.

Ritiene questa Corte Sportiva d'Appello che la sanzione della inibizione fino al 07.03.2018 inflitta nei confronti del Dirigente della SSD Football Milan Ladies, sig. Sessa Germano, sia stata correttamente applicata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile.

Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, C.G.S. *“Gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva”*.

Ancor più specificatamente per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, C.G.S., che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, ai sensi dell'art. 19, commi I - lett. h, II e III C.G.S..

Nel caso qui esaminato veniva comminata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile al Dirigente della SSD Football Milan Ladies, sig. Sessa Germano, la sanzione della inibizione fino al 07.03.2018 poiché invitato dall'arbitro, a seguito della segnatura di un goal, a provvedere alla riparazione di un buco che si trovava nella rete della porta, sebbene l'arbitro gli segnalasse anche il punto in cui si era creato, protestava urlando e sostenendo che la segnatura non fosse mai avvenuta.

Le proteste avanzate dal sig. Sessa Germano venivano avvertite dalla tifoseria della squadra di casa che, sulla falsariga della condotta perpetrata da parte del proprio dirigente, aveva iniziato una contestazione nei confronti del Direttore di Gara, tale da rendere necessaria la sospensione dell'incontro per due minuti.

La condotta posta in essere dal sig. Sessa Germano non può quindi essere ritenuta meramente irrispettosa o irraguardosa, essendo questa sfociata in una vera e propria aggressione verbale nei confronti del Direttore di gara, chiaramente percepita da una parte della tifoseria della squadra di casa che ha per l'occasione ha protestato vivacemente nei confronti dell'Arbitro proferendo, tra l'altro, espressioni offensive ed irraguardose.

Elemento che aggrava la situazione posto che l'atteggiamento del Sessa ha alimentato anche il pubblico in un "crescendo" di proteste.

Ritiene questa Corte Sportiva d'Appello, quindi, che la condotta posta in essere dal sig. Sessa Germano, in quanto aggressiva e violenta, integri a pieno il requisito della "particolare gravità" richiesto dal summenzionato art. 19 e che la sanzione della squalifica fino al 7.3.2018 debba considerarsi proporzionata ed equilibrata e che il reclamo vada respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Germano Sessa.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. LOVISO MASSIMO SEGUITO GARA CATANIA/COSENZA DEL 11.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 134/DIV del 13.2.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 134/DIV del 13.2.2018 ha inflitto la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara al calciatore Loviso Massimo tesserato in favore della società Cosenza Calcio.

Tale decisione è stata assunta perché, al termine dell'incontro Catania/Cosenza disputato l'11.2.2018, il Loviso, aveva un comportamento offensivo verso un tesserato della squadra avversaria.

Avverso tale provvedimento la società Cosenza Calcio ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 15.2.2018, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 16.2.2018, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Cosenza Calcio di Cosenza, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 7 agosto 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini